

## REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2003 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2003

recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La Carta olimpica dispone che i membri della famiglia olimpica abbiano il «diritto di entrare» nel paese della città organizzatrice dei Giochi olimpici su semplice presentazione del tesserino di accreditamento olimpico e del passaporto o altro documento di viaggio ufficiale, senza che siano richieste altre procedure o formalità oltre a quelle per il rilascio del tesserino di accreditamento.

(2) Le organizzazioni responsabili selezionano e propongono le persone che potrebbero partecipare alle Olimpiadi o alle Paraolimpiadi in qualità di membri della famiglia olimpica, secondo le modalità di accreditamento decise dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.

(3) Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilascia il tesserino di accreditamento ai membri della famiglia olimpica. Dato che le Olimpiadi sono un possibile obiettivo di attentati terroristici, i tesserini di accreditamento sono documenti contenenti elementi di sicurezza efficaci che danno accesso ai luoghi specifici in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici.

(4) Paese organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici di Atene 2004, la Grecia è il primo Stato membro che applica integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen nel cui territorio si terrà una siffatta manifestazione.

(5) Per permettere l'organizzazione dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2004 in Grecia nel rispetto degli obblighi che discendono dalla Carta olimpica, la Comunità dovrebbe dotarsi di una normativa recante agevolazioni ai membri della famiglia olimpica in materia di rilascio dei visti.

(6) È pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2004, per i membri della famiglia olimpica cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo <sup>(3)</sup>.

(7) È altresì opportuno limitare il campo di applicazione di questa deroga alle disposizioni dell'acquis relative alla presentazione della domanda, al rilascio e alla forma del visto. Occorrerebbe inoltre adeguare le modalità di controllo alle frontiere esterne, per quanto necessario per tener conto degli adattamenti apportati al regime dei visti.

(8) Le domande di visto per i membri della famiglia olimpica che partecipano alle Olimpiadi o alle Paraolimpiadi del 2004 sono introdotte dalle organizzazioni responsabili presso il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, contestualmente alla domanda di accreditamento. Nel modulo per la domanda di accreditamento devono figurare i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza). Queste domande sono trasmesse ai servizi greci competenti per il rilascio dei visti.

<sup>(1)</sup> Proposta del 8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10).